

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 282/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 111/CGF – RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2009**

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIG. TERRACENERE ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTALE SEGUITO GARA CHIETI/OLYMPIA AGNONESE DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo; premesso che con atto d’impugnazione depositato in termini, l’A.S.D. Chieti ed il signor Angelo Terracenero, allenatore della società reclamante, ricorrevano avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che comminava allo stesso la squalifica per 5 gare effettive con motivazioni contenute sul Com. Uff. n. 92 del 28.1.2008.

I ricorrenti, attraverso i propri scritti difensivi, pur riconoscendo in parte la responsabilità del Terracenero, per aver rivolto frasi offensive all’indirizzo della panchina avversaria, escludevano, categoricamente, che lo stesso avesse anche “sputato” all’indirizzo dei componenti della stessa e, per tali assunti difensivi, in via principale chiedevano di annullare la squalifica, ovvero, in subordine di ridurla. La certezza che la decisione del Giudice di prime cure era errata, sempre ad avviso dei reclamanti, stava nel fatto che nell’occasione degli accadimenti dei fatti, era stato allontanato dal Direttore di Gara anche un dirigente dell’A.S.D. Chieti circostanza, questa, che ha indotto in errore la terna arbitrale nell’individuare il vero autore dei comportamenti illeciti.

Tanto premesso, la Corte osserva che le doglianze prospettate dai reclamanti non sono fondate e determinano il rigetto del reclamo.

I comportamenti commessi dal Terracenero sono, incontrovertibilmente, descritti dall’assistente arbitrale nel proprio rapporto. Pertanto la particolare valenza probatoria da attribuire alle risultanze del referto ufficiale di gara sancita dall’art. 31 1.1 C.G.S., in nessun modo scalfito da quanto riferito dai ricorrenti, costituisce un valido ed allo stato insuperato supporto alla adeguata motivazione data dal Giudice Sportivo nella sua decisione, oggetto dell’attuale ricorso. Decisione, peraltro, del tutto congrua quanto alla determinazione della sanzione concretamente inflitta, la cui entità ben si adegua alla gravità dei fatti contestati al Terracenero.

A nulla rilevano quindi, con riferimento all’accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti esclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al Terracenero.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Terracenero Angelo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL’A.S.D. MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PADOVANI FABIO SEGUITO GARA MEZZOLARA/SUZZARA 2000 DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti;

- rilevato che la A.S.D. Mezzolara ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che, con motivazioni contenute sul Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009, infliggeva la punizione sportiva della squalifica per 5 gare effettive al calciatore Fabio Padovani;

-rilevato che avverso tale provvedimento sanzionatorio la società ricorrente, attraverso i propri assunti difensivi, pur censurando il comportamento tenuto dal proprio tesserato, chiedeva una riduzione della squalifica, assumendo che il fallo commesso dal Padovani, nei confronti di un avversario, non era da ritenersi violento e che le frasi profferite dallo stesso all’indirizzo di un Assistente Arbitrale erano prive di contenuto minaccioso;

-ritenuto che dall’esame del rapporto del Direttore di Gara, a cui l’art. 35 1.1 C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata, emerge, in maniera inequivocabile, che il Padovani si è reso, al contrario, responsabile dei comportamenti illeciti che hanno determinato la sanzione della squalifica per 5 gare, che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mezzolara di Budrio (Bologna) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Alessandro Luciano - Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A; Dr Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BAIANO FRANCESCO, SEGUITO GARA SANSOVINO/MONTEVARCHI DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com.Uff. n. 92 del 28.1.2009)

Con tempestivo preannuncio di reclamo la società Sansovino richiedeva gli atti relativi al provvedimento di cui in epigrafe.

A seguito della gara Sansovino/Montevarchi del 25.1.2009, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque gare al calciatore Bianco Francesco perché “spintonava e colpiva con una manata sul collo un calciatore avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare, mentre si accingeva ad allontanarsi dal recinto di gioco, in reazione ad espressione offensiva rivoltagli dal calciatore avversario espulso insieme a lui, colpiva il medesimo con un pugno al corpo” R.A.A.

Sostiene la reclamante, con brevi motivi in fatto, che i due calciatori coinvolti nello scontro (Baiano e Kouko) poi espulsi ed ancora scontratisi nell’allontanarsi dal campo, non hanno assunto comportamenti particolarmente violenti, nello specifico sostenendo che il Baiano non avrebbe reagito violentemente e che comunque si sarebbe scusato pubblicamente del comportamento reso.

Chiede infine la riduzione della sanzione.

Osserva la Corte che il reclamo è fondato, ed equa, ai sensi dell’art. 19.4 b) C.G.S., appare la riduzione della sanzione a tre giornate di gara (come peraltro inflitta al Kouko) trattandosi nella fattispecie di “spinte e manate” tesi quasi ad allontanare l’avversario e non a nuocergli fisicamente.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sansovino S.r.l. di Monte San Savino (Arezzo) e, per l’effetto riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Baiano Francesco a 3 giornate effettive di gara.

**4) RICORSO DEL F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MIANI SIMONE SEGUITO GARA RIETI/ARMANDO PICCHI DELL'1.2.2009** (Delibere del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 4.2.2009 – Com. Uff. n. 97 del 5.2.2009)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva al calciatore Miani Simone la squalifica per tre giornate effettive seguito gara Rieti/Armando Picchi dell'1.2.2009, per aver “colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. cui all'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S..

Con atto del 6.2.2009 la società F.C. Rieti propone reclamo alla C.G.F. motivando:

1) in fatto: sostiene la ricorrente che lo scontro è avvenuto lontano dalla svolgimento del gioco a seguito di un diverbio e che il Miani avrebbe solo “allontanato” l'avversario con un gesto scomposto e senza danni o conseguenza per quest'ultimo;

2) in diritto: eccessività della sanzione, in funzione della ricostruzione fattuale sopra espressa, ai sensi dell'art. 19.4 b) C.G.S., con attribuzione di diversa qualificazione al gesto compiuto dal calciatore, attribuendogli antisportività invece di violenza (come operato dal Giudice Sportivo), escludendo la volontarietà del comportamento violento dando un diverso contenuto a quanto repertato dall'assistente di linea, determinate poi ai fini della qualificazione del gesto.

Concludeva infine considerando la sanzione inflitta al Miani eccessiva anche in rapporto al altre evidenziate nello stesso Com. Uff. 97 del 5.2.2009

Richiede la reclamante, conclusivamente,

- la riduzione della sanzione ad 1 giornata di gara ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
- l'acquisizione della “prova Televisiva”.

Il reclamo va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore Miani Simone, in quanto evidentemente intenzionale, come chiaramente desumibile dal rapporto dell'assistente – fonte privilegiata di prova del fatto -, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., il quale prevede quale minimo edittale (già comminato da Giudice Sportivo) la squalifica di tre giornate di gara, la ricostruzione dell'episodio della reclamante non è accoglibile e, tantomeno, la generica richiesta della “prova televisiva” normativamente disciplinata e non applicabile al caso di specie.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Rieti S.r.l. di Rieti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell'A.I.A; Dr Antonio Metitieri – Segretario

**5) RICORSO DEL F.C. PRO VASTO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. DI MEO GIUSEPPE;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FIORE NICOLA INFLITTE SEGUITO GARA PRO VASTO CASOLI DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dal F.C. Pro Vasto di Vasto (Chieti).

**6) RICORSO DELL'U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. DELL'ORTO GIULIANO INFLITTA**

**SEGUITO GARA OLGINATESE/SESTESE DEL 18.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009)

La U.S.D Olginatese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la Sestese disputatasi in data 18.1.2009, era stata inflitta la squalifica di 4 giornate al signor Dell'Orto Giuliano allenatore della squadra "per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, profferendo nell'occasione, frasi irrispettose nei confronti di un assistente arbitrale" e "alla notifica del provvedimento disciplinare" essersi avvicinato "al medesimo assistente con atteggiamento minaccioso rivolgendogli nell'occasione frasi offensive".

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta dell'allenatore non era consistita nel profferire frasi minacciose e/o volgari né nel trascendere in escandescenza.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo in base al referto arbitrale in applicazione dell'art. 19 comma 1 lett. e) C.G.S..

Il ricorso è conseguentemente respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DELL'A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAPPANNELLI MARCO INFLITTA SEGUITO GARA DARFO BOARIO/PRO BELVEDERE VERCELLI DEL 25.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 92 del 28.1.2009)

La A.S. Pro Belvedere Vercelli ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la U.S. Darfo Boario disputatasi in data 25.1.2009, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Cappanelli Marco in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito nell'aver "a gioco in svolgimento calpestato volontariamente e in maniera violenta un calciatore avversario che si trovava a terra in seguito ad un contrasto di gioco, il tutto con il pallone a distanza".

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che l'atteggiamento del giocatore non era intenzionale né violento, ma dovuto essenzialmente alla dinamica dell'azione del tutto accidentale.

Il ricorso è infondato.

Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il giudice sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento con la conseguente applicazione dell'art.19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Il ricorso è conseguentemente respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell'A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 20 Luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete